

Giudice di Pace di Milano  
sezione VIII  
Sentenza n. 7082

Dott.ssa Marchegiano

Fatto e diritto

La domanda formulata da parte attrice fa riferimento a incidente stradale occorso Milano il giorno 27.11.09 alla vettura Toyota Yaris (...) di proprietà dell'attrice che regolarmente parcheggiata senza persone a bordo veniva urtata e sospinta contro la vettura Lancia Musa tg (...), anch'essa regolarmente parcheggiata, a seguito dell'urto procurato dalla vettura Range Rover tg (...) di proprietà della Q.A.S.A. il cui conducente, a seguito dell'urto, perdeva il controllo della propria guida.

A seguito dell'urto il veicolo attoreo subiva danni materiali per una somma pari ad E. 2.818,01 oneri fiscali inclusi come da fattura emessa dalla Officina Carrozzeria Daytona S.n.c. ( doc. 3 fascicolo attoreo ).

A seguito della esperita perizia la Compagnia di Assicurazione in data 25.1.10 faceva pervenire alla sig.ra B. mediante assegno bancario di E. 2.810,00 che, tuttavia, veniva trattenuto dalla stessa a titolo di acconto sul maggior danno dovuto (doc. 6 fascicolo attoreo ), ciò in quanto privo di danno da fermo tecnico per un importo pari ad E. 250,00 nonché di spese stragiudiziali sostenute quantificate in E. 600,00.

La presente controversia verte appunto sulla richiesta da parte dell'attrice delle suddette somme non corrisposte dalla convenuta UGF Assicurazioni S.p.A..

A riguardo si osserva che, relativamente alle spese stragiudiziali, atteso che l'oggetto della presente controversia riguarda la procedura di risarcimento del danno da incidente stradale, attesa la complessità e la molteplicità dei principi regolatori della suddetta materia, questo Giudice ritiene che il danneggiato abbia diritto di farsi assistere da un professionista già nella fase che precede il giudizio ciò in quanto necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia quanto per garantire già in questa fase la regolarità del contraddittorio e, quindi, di ottenere il rimborso del relativo compenso.

Rilevato che l'attrice ha documentalmente provato le spese sostenute in tale fase (doc. 7 fascicolo attoreo), attesa la congruità della somma pari ad E. 600,00 ciò alla luce del D.M. 08.04.2004 tabella D stragiudiziale, questo Giudice liquida la suddetta somma in favore della sig.ra B. D..

Riguardo al danno da fermo tecnico, atteso il consolidato indirizzo sia in giurisprudenza che in dottrina in riferimento al quale la prova del danno da fermo tecnico è " in re ipsa ", ovvero insito nel pregiudizio economico causato nell'indisponibilità del veicolo per il tempo necessario per la riparazione e ciò a prescindere dall'uso effettivo cui il veicolo è destinato, rilevato che la Carrozzeria Daytona s.n.c. di Milano ha indicato che per eseguire i lavori di riparazione sul veicolo attoreo sono occorse n. 36 ore, ovvero di n. giorni quattro (4) e quattro (4) ore così come emerge dalla fattura n. /09 (doc. 7 fascicolo attoreo) durante i quali il veicolo incidentato è stato sottratto alla disponibilità della proprietaria e che questa sosta forzata comporta delle spese che vanno comunque perdute per la proprietaria (tassa di circolazione, premio assicurativo ), questo Giudice liquida in via equitativa la somma di E. 225,00 (50,00 x 4 gg e 4 ore ).

Alla luce di quanto esposto questo Giudice dichiara accertato che il sinistro per cui è causa è stato determinato per causa e colpa del conducente la vettura Range Rover tg (...) e, per l'effetto, condanna le convenute in solido tra loro, al residuale pagamento, a titolo risarcitorio, dei danni patiti dall'attrice per un importo complessivo pari ad E. 825,00 ( di cui E. 225,00 per fermo tecnico ed E. 600,00 per competenze legali stragiudiziali ) oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo sul capitale rivalutato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di pace definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza:

1) Dichiaro accertato che il sinistro per cui è causa è stato determinato per esclusiva colpa e fatto del conducente della vettura Range Rover tg (...) e, per l'effetto, condanna le convenute in solido tra loro, al residuale pagamento di E. 825,00 oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo sul capitale rivalutato.

2) Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che liquida in E. 51,78 (di cui E. 40,58 per spese esenti), E. 552,00 per diritti ed E. 550,00 per onorari oltre 12,5 % nonché CPA e IVA.

Milano 20 maggio 2011

Pubblicata il 7 giugno 2011